

mentari competenti, si provvede ad individuare altri settori di intervento in relazione agli stanziamenti annuali disponibili.

4. Con decreto del Ministero delle attività produttive le modalità ed i criteri per l'individuazione di *advisor* di comprovata esperienza internazionale a cui affidare la promozione delle proposte progettuali così come definite ai commi precedenti che, sentite le regioni interessate, saranno proposte al CIPE per l'approvazione.

**13. 04.** Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Fondo speciale per il finanziamento di programma per l'occupabilità dei residenti nelle regioni Obiettivo 1 ed istituzione del Piano straordinario per l'occupabilità).*

1. Ai fini della promozione dell'occupabilità dei residenti nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento comunitario iscritti presso i servizi pubblici per l'impiego è istituito un Fondo speciale per il sostegno a programmi per l'occupabilità e l'inserimento lavorativo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 provvede al finanziamento di un *bonus*, erogato quale indennità di sostegno alla partecipazione a programmi territoriali per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Il *bonus* comporta l'erogazione di una indennità di 700 euro mensili, erogata quale incentivo automatico, generale e non contrattato.

3. L'erogazione del *bonus* per l'occupabilità è subordinata alla effettiva partecipazione ai programmi di cui al comma 2

ed è prevista per la durata del programma medesimo. Il *bonus* per l'occupabilità è:

a) complementare e cumulabile al reddito di cittadinanza o ad interventi assistenziali o di sostegno alla povertà;

b) alternativo ad indennità di disoccupazione, mobilità o ad istituti di integrazione salariale, cumulabile con tirocini, borse lavoro ed istituti non costituenti rapporto di lavoro.

4. I programmi territoriali vengono promossi e coordinati dalle regioni e finanziati attraverso ricorso a specifica attribuzione di risorse dalla programmazione FSE regionale, quale azione di sistema per l'occupabilità. Le regioni promuovono il programma di attività territoriale attraverso specifica deliberazione della Commissione regionale tripartita per le politiche attive del lavoro, con la collaborazione scientifica dell'ente strumentale regionale per il lavoro, quale « Piano annuale per l'occupabilità ». Alle province è demandata l'organizzazione e la gestione degli interventi di orientamento, formazione ed inserimento individuale costituenti il Piano per l'occupabilità. Gli interventi vengono messi a bando annualmente in relazione alle attività sostenute dall'FSE ed in coerenza con le indicazioni del Piano annuale regionale per l'occupabilità. Partecipano al bando le strutture formative e di intervento per il mercato del lavoro accreditate ai sensi della normativa vigente. Il coordinamento organizzativo delle attività e l'attivazione del rapporto con le imprese in relazione allo svolgimento dell'intervento per l'occupabilità è attribuito ai Servizi provinciali per l'impiego.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente le linee guida del programma per l'occupabilità, svolge attività di controllo e verifica presso le regioni e fornisce gli *standard* di intervento, con la consulenza scientifica dell'ISFOL ed il coordinamento tecnico ed operativo nazionale dell'Agenzia tecnica Italia Lavoro SpA, cui è demandata la funzione di assistenza tecnica alle regioni e alle province.

6. Possono partecipare ai programmi territoriali di cui al comma 2 le seguenti categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;

b) disoccupati di lunga durata da venti nove fino a trentadue anni;

c) lavoratori disoccupati con più di cinquant'anni di età;

d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

e) donne inoccupate o disoccupate;

f) persone affette da disabilità riconosciute ai sensi della legge 68 del 1999.

7. I destinatari dell'intervento vengono selezionati attraverso avviso pubblico rivolto agli aventi diritto, in relazione ad una programmazione delle disponibilità del Fondo definita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in riferimento alle risorse attribuite e considerando il tasso di disoccupazione e la percentuale degli iscritti ai servizi pubblici per l'impiego. La ripartizione delle risorse e dei destinatari degli interventi e del relativo *bonus* è effettuata su base provinciale.

8. La regolamentazione attuativa delle disposizioni e delle misure di programmazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso apposito decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Fondo speciale per l'occupabilità ed i relativi programmi territoriali di intervento hanno durata triennale. Il termine della sperimentazione di cui al presente articolo è previsto per il 31 dicembre 2006.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 10 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**13. 05.** Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Labate, Lulli, Lumia, Luseti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Micheli, Montecchi, Oliverio, Ottone, Piglionica, Preda, Ranieri, Rotundo, Ruggeri, Sandi, Sandri, Santa-gata, Sedioli, Siniscalchi, Stramaccioni.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica).*

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo

oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionali con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».

6. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2004 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Fino al 31 dicembre 2005, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle

norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**13. 06.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Fondo di solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine).*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo di

solidarietà per i titolari di obbligazioni argentine », le cui risorse sono destinate ad un indennizzo parziale a favore di piccoli risparmiatori con cittadinanza italiana, che hanno sottoscritto obbligazioni argentine e ne risultano intestatari prima dell'accertato *default* dello Stato argentino.

2. Il rimborso è stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale delle obbligazioni.

3. Il Fondo è alimentato da un contributo speciale a carico degli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia, che hanno collocato i suddetti titoli. Il contributo è prelevato sulle commissioni d'intermediazione delle negoziazioni di titoli in misura idonea a consentire il rimborso stabilito al comma 2 e deve essere proporzionale alla quantità di titoli venduti dai soggetti abilitati. A tal fine gli istituti di credito sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia la documentazione relativa al collocamento delle obbligazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per identificare gli aventi diritto al rimborso e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

**13. 07.** Guido Giuseppe Rossi.

## ART. 14.

(*Servizi pubblici locali*).

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**14. 16.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di rilevanza economica con le seguenti: di interesse economico generale.*

**14. 52.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: di rilevanza economica aggiungere la seguente: industriale.*

**14. 38.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali. Restano ferme le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

**14. 67.** Collè, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed con la seguente: sono.*

**14. 14.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1 lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la*

*tutela della concorrenza e con le seguenti: , qualora concernano la tutela della concorrenza,*

**\*\* 14. 13.** Detomas, Brugger, Widmann, Collé, Zeller.

*Al comma 1 lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: concernono la tutela della concorrenza e con le seguenti: , qualora concernano la tutela della concorrenza,*

**\*\* 14. 9.** Olivieri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quanto previsto dal decreto-legge 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto-legge 20 settembre 1999, n. 400.*

**14. 51.** (ex 14.51 e 14. 53) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazarrello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Vianello, Agostini, Vigni.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

« 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari degli stessi. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile, ovvero affidarne la gestione:

*a) direttamente a società di capitali con la partecipazione necessariamente maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la*

parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta;

b) ad imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

4-bis. Al gestore uscente è in ogni caso dovuto, da parte del nuovo gestore, un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, ovvero un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

**14. 8.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali. »

**14. 54.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* a condizione che gli con le seguenti: a condizione che ciascuno degli.

**14. 48.** Cazzaro.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da:* e che la società fino alla fine della lettera.

**14. 15.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* parte più importante della.

**14. 47.** Cazzaro.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:*

5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa delle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa.

**14. 55.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, alinea, sostituire le parole da:* con conferimento della titolarità fino alla fine della lettera con le seguenti: con affidamento del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti locali possono affidare, con le modalità di cui al precedente capoverso, l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

**14. 7.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, alinea, sostituire le parole:* della titolarità con le seguenti: dell'esercizio.

**14. 35.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Nella percentuale possono essere calcolate anche le quote alienate attraverso meccanismi di mercato all'azionariato diffuso o ai dipendenti dell'azienda medesima.

**14. 56.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera b), sostituire le parole: nelle quali il socio privato venga scelto con le parole: o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati vengano scelti mediante offerta pubblica di vendita o.*

**14. 42.** Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera b), sopprimere le parole: secondo le linee d'indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.*

**14. 34.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) in deroga a quanto previsto dalle lettere a) e b), la gestione delle reti o

l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto.

**14. 57.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera d) capoverso 5, lettera c), sostituire la parola: interamente con la seguente: prevalentemente.*

**14. 41.** Carli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c), dopo la parola: esercitino aggiungere la seguente: ciascuno.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera c), sopprimere le parole: parte più importante della.*

**14. 50.** Cazzaro.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 5, lettera c), sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine della lettera c).*

**14. 25.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

d-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, ser-

vizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate. Il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere può essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11. ».

**14. 58.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**14. 59.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.*

**\*14. 6.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.*

**\*14. 32.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento.*

**\* 14. 43.** Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) il comma 9 e il comma 13 sono abrogati.*

**14. 5.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

**14. 26.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

« 15-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque en-

tro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2«.

**14. 60.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* le concessioni rilasciate con le seguenti: gli affidamenti concessi;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:*

*sostituire le parole:* Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate con le seguenti: sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;

*sostituire le parole da:* quelle affidate a società a capitale interamente pubblico fino alla fine del capoverso con le seguenti: quelli concessi a società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più

importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.

**14. 1.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* le concessioni rilasciate con le seguenti: gli affidamenti concessi;

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:*

*sostituire le parole:* Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate con le seguenti: sono esclusi dalla cessazione gli affidamenti concessi;

*aggiungere, in fine, le parole:* anche in via indiretta.

**14. 4.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

*Al comma 1, alla lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* nelle quali il socio privato sia stato scelto con le seguenti: , alle quali non si applica il divieto di cui al comma 6, o a società da esse controllate, nelle quali i soci privati siano stati scelti attraverso offerta pubblica di vendita o.

**14. 44.** Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e che la società fino alla fine del capoverso.

**14. 27.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:* parte più importante della.

**14. 49.** Cazzaro.

*Al comma 1, lettera h-bis), sostituire il capoverso con il seguente:*

« 15-ter. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore nella gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a), si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.»

**14. 61.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

ART. 113-bis.

*(Gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica).*

1. I servizi pubblici locali di interesse generale non costituenti un'attività economica, intendendosi come tali i servizi per cui l'ente non richiede che il pareggio di bilancio sia necessariamente raggiunto con il prezzo o la tariffa corrisposta dagli utenti, potendosi fare affidamento sulle

sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

**14. 24.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

**14. 20.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

1. In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'Unione Europea e sono gestiti mediante affidamento diretto a.

**14. 33.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:*

c) la società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici

titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, anche in via indiretta.

**14. 3.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capielli.

*Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: e che la società fino alla fine del capoverso.*

**14. 28.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

« 5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione;

5-ter. I servizi socio-sanitari rientrano a tutti gli effetti nella caratterizzazione del presente articolo, in particolare, per quanto riguarda le forme di gestione mediante affidamento diretto dei servizi stessi ».

**14. 23.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Per i servizi sociosanitari vengono utilizzate le forme di gestione di cui alle lettere a) e b) del comma 1. ».

**14. 22.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

« 5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. ».

**14. 21.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 3, dopo le parole: 4, 5 aggiungere le seguenti: , 9, 10.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « comma 9 » sono sostituite con: « comma 4, lettera b) ». Al comma 11, le parole: « e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché alternativa a quanto stabilito dal comma 10 » sono soppresse; sono inoltre soppresse le parole da: « In tale caso » fino a: « codice civile ». Al comma 12, lettera f), le parole: « comma 13 » sono sostituite con « comma 4, secondo capoverso ».*

**14. 2.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capielli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: « da concludere entro il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « da concludere entro il 31 dicembre 2004 ».*

\* **14. 10.** Olivieri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 11 del medesimo articolo 35 le parole: « da concludere entro il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « da concludere entro il 31 dicembre 2004 ».*

\* **14. 12.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

*3-ter.* Nel comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione » sono soppresse.

**14. 19.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il comma 3, dell'articolo 11 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte che prevede la proroga del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma *3-bis* dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, s'interpreta nel senso di applicare tale proroga all'intero comparto del trasporto pubblico locale.

**14. 75.** Pasetto, Luseti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le gare e le procedure in corso alla data del 30 settembre 2003 sono annullate.

**14. 29.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Fino al 31 dicembre 2006, sono in ogni caso ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

**14. 62.** Vianello, Agostini, Albonetti, Raffaldini, Vigni.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-*bis*.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali. Altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

*(Incremento dell'accisa sui carburanti).*

1. A partire dal 1° gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,01 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

**14. 03.** Burlando.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-*bis*.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autoriz-

zate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a azione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**14. 09.** Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

*(Incremento dell'accisa sui carburanti).*

1. A partire dal 1° gennaio 2004 l'accisa sui carburanti è incrementata di una somma pari ad euro 0,02 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

**14. 02.** Burlando.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno trentennale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

**14. 08.** Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto 4ei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**14. 06.** Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).*

1. Al testo unico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario. »

2. Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**14. 010.** Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa).*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito:

un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; e un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenuto conto anche di

criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi delle legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

**14. 05.** Pasetto, Lusetti, Giachetti, Carbonella, Tuccillo, Rosato.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: « comma 13 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. A decorrere dal 1° gennaio 2007, non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo l'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in virtù di un affidamento concesso con procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito del relativo rinnovo. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate e alle loro controllanti ».

**14. 01.** Quartiani, Tolotti, Olivieri, Capitelli.

## ART. 15.

*(Acquisto di beni e servizi).*

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Russo Spena, Franco Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15. *(Acquisto di beni e servizi)*. — 1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1992, n. 289, i commi 1, 2 e 5 sono soppressi.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni, nonché quelle centrali e periferiche dello stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento ».

3. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, al primo periodo le parole: « hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti « utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di

qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al comma 3-ter. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento dei risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 ».

4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, è inserito il seguente:

« 3-ter. È istituito presso la Consip Spa l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'Osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l'Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio determina i parametri ed i rapporti di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato e considerando:

1) i parametri di qualità e prezzo di beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;